



COMUNE DI RIOLA SARDO

Provincia di Oristano

Regolamento per la Toponomastica e numerazione civica

Indice	
Capo I Toponomastica	PAG. 2
Art. 1 Assegnazione della toponomastica.....	PAG. 2
Art. 2 Apposizione delle targhe toponomastiche.....	PAG. 2
Art. 3 Strumenti informatici	PAG. 2
Art. 4 Comunicazioni.....	PAG. 2
Capo II Numerazione Civica.....	PAG. 2
Art. 5 Attribuzione della numerazione civica	PAG. 2
Art. 6 Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica	PAG. 3
Art. 7 Regole per l'attribuzione della numerazione civica	PAG. 3
Art. 8 Regole per l'apposizione della numerazione civica	PAG. 3
Capo III Disposizioni finali	PAG. 4
Art. 9 Obblighi del richiedente	PAG. 4
Art. 10 Obblighi del Comune	PAG. 4
Riferimenti normativi ..	PAG. 4

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 26.11.2010

Capo I – TOPONOMASTICA

Art. 1 - Assegnazione della toponomastica

1. E' compito dell'Ufficio Toponomastica studiare e proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.
2. L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone definite.
3. E' da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a via, largo e vicolo (es.: via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini) onde eliminare possibili confusioni.
4. E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10-05-23 n.1158, e dalle legge 23-06-1927, n.1188.
5. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente.
6. Le richieste di denominazione di aree di circolazione di nuova formazione possono essere avanzate da:
 - Sindaco
 - Consiglieri Comunali
 - Comitati Locali
 - associazioni a carattere locale
 - almeno 50 cittadini

Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve allegare alle stesse una relazione esauriente che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo conto dei criteri previsti dal regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 2 - Apposizione delle targhe toponomastiche

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Tecnico, provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione, intendendo per aree di circolazione vie, viali, corsi, vicoli, piazze etc. .
2. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; le dimensioni sia di quelle a muro che di quelle a bandiera su paline dovranno essere di cm.80 x cm.20 (h).
3. Le targhe vanno poste all'inizio della strada, sul lato sinistro ad una altezza minima di mt. 2,00 dal suolo, con l'apposizione di copie ad ogni incrocio.

Art. 3 - Strumenti informatici

1. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere adottate dalla cartografia comunale ufficiale, prima che sia possibile la loro denominazione.
2. Non è possibile attribuire numerazione civica a aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.

Art. 4 – Comunicazioni

1. Contestualmente all'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione viene data immediata comunicazione, corredata da copia dei relativi atti, dall'ufficio tecnico all'Ufficio Anagrafe, onde consentire al medesimo l'aggiornamento dello stradario, e attraverso gli strumenti più idonei anche agli altri servizi interni dell'Ente, agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio.

Capo II - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 5 - Attribuzione della numerazione civica

1. Al Comune compete l'indicazione del numero civico, l'ufficio Toponomastica attribuisce il numero civico ad ogni accesso alle aree di circolazione.
2. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando trattasi di accessi secondari dello stesso edificio, da lettere maiuscole dell'alfabeto in modo progressivo.

3. Vanno numerate tutte le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1) intendendo con accessi anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione.

4. All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1), sono escluse le autorimesse o garages interni agli edifici.

5. Il numero civico non viene attribuito alle porte delle chiese e agli accessi dei monumenti pubblici. Quando, invece, oltre ad accedere al monumento, si accede anche ad altre unità immobiliari, in esso ricomprese come ad esempio uffici, negozi e abitazioni, occorre assegnare il numero.

6. In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve comunicare all'Ufficio Toponomastica, a demolizione o soppressione avvenuta, i relativi numeri civici che verranno così soppressi;

7. Nel caso di apertura di nuovi ingressi in fabbricati esistenti i proprietari dovranno richiedere all'Ufficio Toponomastica, con apposita domanda, l'attribuzione dei numeri civici da applicare alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi;

8. La numerazione degli accessi, sia esterni che interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso;

Art. 6 - Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica.

1. L'indicazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta all'Ufficio Toponomastica, secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n.223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore o alla presentazione della relativa autocertificazione di Abitabilità /agibilità.

2. La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere corredata dell'opportuna modulistica, allegata al presente regolamento, con indicazione, anche grafica, degli accessi esterni da numerare e con elencati gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.

Art. 7 - Regole per l'attribuzione della numerazione civica.

1. Normalmente la numerazione civica è realizzata seguendo i sotto elencati criteri:

a) la via ha origine nella parte più vicina alla sede comunale o comunque dall'accesso ritenuto principale.

b) i numeri pari sono collocati alla destra, al lato opposto i dispari;

c) la numerazione delle case sparse (nelle contrade) è progressiva, indipendentemente dalla collocazione a dritta o manca.

d) nelle piazze la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale.

e) nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

f) se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di fiumi o altri ostacoli la numerazione può essere unica e progressiva.

g) per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

H) nel caso di numerazione civica relativa a nuove costruzioni con accessi intermedi alla numerazione esistente si procede nella maniera seguente:

- I nuovi numeri saranno ripetitivi del numero più basso con l'aggiunta della dizione bis - ter - quater. Se a tale numerazione relativa a accessi diretti sulla strada (es. parchi di abitazioni e simili) dovessero corrispondere ulteriori numerazioni da attribuire all'interno dei medesimi, si procederà con il criterio del sub numero relativo al numero attribuito sull'ingresso stradale. Nei casi in cui diversamente sorgesse la necessità di attribuire un numero di intermedi maggiori di tre (es. parchi aperti e simili) sarà necessario procedere ad una nuova numerazione della strada.

Art. 8 - Regole per l'apposizione della numerazione civica.

1. I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili;

2. Le targhette dei numeri civici esterni devono avere le seguenti caratteristiche:

- Mattonella in ceramica di forma rettangolare con angoli sbiecati cm. 15 x 15, con fondo bianco, con cornice di colore blu, e numeri blu al centro e stemma comunale in alto a sinistra, **(Allegato A)**;

- in calce possono riportare il nome della via o piazza anche in forma abbreviata.

Capo III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e la relativa posa in opera sono a carico del Comune.
2. L'attribuzione del numero civico, sia interno che esterno, è definitiva, salvo modifiche che il comune può stabilire in caso di necessità di ristrutturazione e/o revisione generale della numerazione civica.
3. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.
4. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.
5. Il compito dell'accertamento e l'applicazione della relativa sanzione è demandato all'Ufficio di Polizia Municipale il quale lo comunicherà all'Ufficio Tecnico per i provvedimenti di competenza;
6. E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.
7. E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (Art. 10 - ultimo comma - legge 1228/54).
8. L'apposizione realizzata dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell' art. 43 del D.P.R. 223/89).
9. E' vietato apporre qualsiasi numero civico innanzi agli accessi senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Toponomastica.

Art. 10 - Obblighi del Comune

1. Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica. Gli è comunque fatto obbligo provvedere in occasione del Censimento Generale della Popolazione, in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.
2. Il Comune provvede annualmente a garantire la copertura finanziaria della spesa.
3. Per l'acquisto e l'apposizione materiale delle targhette provvede l'Ufficio Tecnico Comunale con le risorse attribuite allo scopo.
4. L'Ufficio Anagrafe deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario cartaceo e/o informatico secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), e sulla base delle comunicazioni di aggiornamento, attribuzione e/o variazione della toponomastica e della numerazione civica ai sensi del presente regolamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento Comunale relativo alla gestione della Toponomastica cittadina e alla gestione della numerazione civica basa i suoi articoli prevalentemente sulle leggi anagrafiche, delle quali si riportano gli estremi:

TOPONOMASTICA :

- R.D. 10-05-1923, n.1158;
- Legge 23-06-1927, n.1188

ANAGRAFE:

- Legge 24-12-1954, n.1228;
- D. P. R. 30-05-1989, n. 223.

Per quanto riguarda le procedure in materia di EDILIZIA PRIVATA:

- D.P.R. 06/06/2001 N. 380 (t.u. Delle Disposizioni Legislative e Regolamentare in materia di Edilizia - Titolo III^ Agibilità degli Edifici-

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle Disposizioni emanate in merito dall'ISTAT (si veda il volume "Metodi e Norme "serie B n. 29 del 1992) nonché le circolari emanate in occasione dei censimenti generali della popolazione e delle abitazioni